DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1974

che autorizza un membro della Commissione a prendere le misure previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri

(74/566/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione, del 6 giugno 1967, modificato da ultimo con decisione del 6 gennaio 1973,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, prevede che il trattamento tariffario da applicare alle merci importate per la libera pratica in occasione di calamità che colpiscano il territorio di uno o più Stati membri è subordinato a una decisione della Commissione ;

considerando che le decisioni a tal fine vanno adottate nel più breve termine ; che è pertanto opportuno che il membro della Commissione responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale » o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, un altro membro della Commissione che agisca in nome e sotto la responsabilità di quest'ultima, sia autorizzato a prendere le decisioni necessarie ;

considerando che l'autorizzazione è esercitata sotto il controllo della Commissione e che le decisioni in causa saranno adottate in esecuzione delle norme applicabili e degli orientamenti generali formulati dalla Commissione all'atto dell'adozione della presente decisione, nonché degli orientamenti complementari che saranno formulati in futuro ;

considerando che alla Commissione sarà presentato un rapporto sui singoli casi in cui si è fatto ricorso all'autorizzazione in questione ;

considerando che l'autorizzazione non impedisce alla Commissione di prendere una decisione collegiale qualora lo giudichi necessario,

DECIDE :

Articolo 1

1. Il membro della Commissione responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale » è autorizzato ad adottare, conformemente agli orientamenti formulati dalla Commissione, la decisione prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74, del Consiglio.

In assenza del membro della Commissione responsabile del servizio « Gestione dell'unione doganale » la stessa decisione può essere presa da un altro membro della Commissione.

2. I membri della Commissione autorizzati ai sensi del paragrafo 1, agiscono in nome e sotto la responsabilità della Commissione. Di ogni decisione presa si dovrà rendere conto alla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1974.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI